

**Parere richiesto dal Ministro della giustizia sul disegno di legge recante modifiche alla composizione ed alle competenze del Tribunale penale per i minorenni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° marzo 2002.**

*(Deliberazione del 25 luglio 2002)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 luglio 2002, ha approvato il seguente parere:

**«1.-Il nuovo Tribunale per i minorenni: gli aspetti organizzativi (artt.1, 2 e 3).**

*Il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a rendere il parere prescritto dalla legge n.195 del 1958 sul disegno di legge attraverso il quale si intende modificare la composizione e le competenze del Tribunale per i minorenni.*

A tal fine la Sesta Commissione ha richiesto un parere in merito all'Ufficio Studi di questo Consiglio, parere che è pervenuto il 13 maggio scorso e che è stato opportunamente utilizzato nella redazione della proposta.

Il primo dato che viene in rilievo è costituito dalla separazione delle competenze penali e civili attualmente attribuite al Tribunale per i minorenni, che il disegno di legge governativo intende realizzare attraverso il trasferimento della materia civile a sezioni specializzate per la famiglia e i minori da istituire nell'ambito dei tribunali ordinari, riservando così al Tribunale per i minorenni le sole competenze penali. La valutazione del sistema delineato da tale disegno di legge ed i problemi inerenti alle istituende sezioni specializzate formeranno, peraltro, oggetto di esame nel parere che il Consiglio superiore si appresta a rendere sull'altro disegno di legge che è stato contestualmente presentato e che ha ad oggetto "misure urgenti in materia di diritto di famiglia e di minori".

Tanto premesso, con specifico riferimento al testo normativo che viene qui in considerazione va in primo luogo rilevato, sotto l'aspetto ordinamentale, che esso prevede una diversa composizione degli organi giudiziari competenti, in sede dibattimentale, per i procedimenti penali a carico di minorenni (tribunale e corte di appello) e che l'elemento saliente di tale modificazione è rappresentato dalla riduzione del numero dei componenti privati.

La Relazione che accompagna il disegno di legge giustifica la riduzione dei componenti privati presenti all'interno dell'organo collegiale da due ad uno con l'esigenza che "la maggioranza rispecchi in ogni caso una specializzazione di carattere giuridico"; specializzazione - si aggiunge - di cui è portatrice la componente togata del Tribunale per i minorenni non solo nel campo della legislazione minorile, ma anche nelle discipline sociali tradizionalmente confluenti nella formazione di un giudice minorile.

Le ragioni addotte a fondamento di tale innovazione - la quale altera l'attuale partecipazione paritaria alla decisione della componente togata e di quella onoraria in favore della prima - non sono, tuttavia, affatto persuasive in quanto trascurano che anche nel processo penale minorile, non meno che in quello civile (al quale si è fatto in precedenza riferimento), è essenziale la compresenza di saperi extragiuridici che consentano una piena percezione del contesto socio-psicologico in cui il reato è maturato e l'individuazione degli interventi giurisdizionali adeguati al caso. Né va sottaciuto che la prevista riduzione fa ovviamente venir meno, negli organi collegiali, la presenza di giudici di sesso diverso, la quale è preordinata, anch'essa, a consentire la sintesi di differenti sensibilità e di variegati approcci alle problematiche della criminalità minorile.

In realtà, nella legislazione penale minorile è stata sempre presente la preoccupazione di temperare la separazione, fortemente accentuata nel processo penale "ordinario", tra *l'essere* ed il *comportarsi* e di valorizzare il primo di tali livelli di osservazione, intorno al quale è stata costruita la figura dell'"esperto", in possesso di un sapere specifico: il diverso dosaggio tra componente togata ed onoraria che il disegno di legge si prefigge di realizzare ripropone decisamente in primo piano il *comportamento* dell'imputato (vale a dire, il fatto-reato nella sua oggettività), lasciandone nell'ombra il *vissuto*, che non potrà essere apprezzato con altrettanta competenza dai giudici professionali, con il rischio di un progressivo allontanamento dal modello processuale imperniato sulla categoria del soggetto *minorenne*.

Inoltre, la prevista composizione del giudice dell'udienza preliminare (due togati ed un onorario, laddove oggi nell'udienza preliminare si confrontano un giudice togato ed uno onorario) appare, in quadro ordinamentale che tende alla monocratizzazione della funzione, difficile da giustificare, anche perché presuppone che ciascun Tribunale per i minorenni abbia un organico non inferiore a cinque giudici togati (due per l'udienza preliminare, uno per le funzioni di giudice per le indagini preliminari e due per il dibattimento), così da far fronte alla nuova disciplina in tema di incompatibilità.

In realtà, se si tiene presente che il *complessivo* disegno legislativo comporterebbe - evidentemente - una diminuzione degli attuali organici dei tribunali per i minorenni al fine di istituire le sezioni specializzate per il settore civile, appare manifesto, alla luce di quanto si è poc'anzi osservato, che si è in presenza di una prospettiva del tutto illusoria: la maggior parte di quei tribunali ha, infatti, dimensioni piuttosto modeste - da quattro a sei magistrati togati -, con la conseguenza che una eventuale riduzione del loro numero darebbe inevitabilmente luogo a significative disfunzioni sul piano organizzativo (determinando la necessità di ricorrere a frequenti applicazioni endo- o extradistrettuali).

## **2.- Gli aspetti processuali: le linee di fondo del disegno di legge governativo.**

Il disegno di legge in tema di giustizia penale minorile risulta perseguire almeno due obiettivi efficacemente posti in evidenza nella Relazione illustrativa.

L'allarme sociale suscitato dal susseguirsi di episodi di criminalità ascrivibili a condotte di soggetti minorenni, accompagnato dalla diffusa convinzione che gli strumenti processuali ideati dal legislatore del 1988 non tengano conto del mutato clima sociale e della stessa natura e consistenza dei fenomeni della devianza minorile, suggerirebbe, in primo luogo, una "*rivisitazione dei meccanismi procedurali maggiormente sensibili sul piano del contrasto alla criminalità*", in linea con l'esigenza, parimenti avvertita dal legislatore in materia di diritto penale ordinario, che ha trovato riconoscimento, in particolare, nella approvazione della legge n. 128 del 26 marzo 2001 (c.d. pacchetto sicurezza).

In secondo luogo - si osserva ancora nella Relazione - l'assetto ordinamentale della giustizia minorile si rivela inadeguato a fronteggiare i più recenti episodi di criminalità.

Tali elementi di novità - a detta del Governo - non impediscono, tuttavia, di confermare e salvaguardare l'impianto complessivo della organizzazione della giustizia penale minorile. In linea con le raccomandazioni e gli impegni assunti in ambito internazionale, il disegno di legge si propone quindi, in secondo luogo, di "*preservare un più accentuato profilo di specificità del settore penale minorile*", pur nella necessità di fornire risposta alle diffuse critiche che ne segnalano il progressivo allontanamento dalla giurisdizione.

Ne è risultato un disegno complessivo che accentua sensibilmente il rigore di alcuni strumenti processuali e le cui linee di fondo non appaiono condivisibili sotto più aspetti.

*In termini generali va rilevato, in primo luogo, che l'assunto secondo cui si assisterebbe ad un progressivo aumento e ad una maggiore pericolosità della devianza minorile non sembra trovare riscontro nella realtà.*

Dalle tavole allegate alla *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2001*, svolta dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, risulta - ad esempio - che rispetto al 1998 i delitti denunciati a carico di minorenni e per i quali è iniziata l'azione penale sono diminuiti del 30,7% (passando da 24.138 a 17.530); e che una riduzione all'incirca pari a quella segnalata si riscontra ove si considerino le denunce relative, rispettivamente, al primo semestre del 1999 ed a quello del 2001, essendo queste passate da 13.950 a 9.772. Né i pur gravissimi fatti omicidari di cui si sarebbero resi responsabili dei minorenni negli ultimi anni, la cui eco è stata ad ogni modo amplificata oltre misura dai *mass media*, suscitando una forte emotività nell'opinione pubblica, consentono di attribuire a tali fenomeni un carattere di diffusività, in quanto la loro ricorrenza è pur sempre limitata. Può dirsi, anzi, che la percentuale dei minori denunciati, rispetto al numero complessivo delle denunce penali, si colloca tra il 4 ed il 4,5 per cento e fa dell'Italia una nazione favorita rispetto ad altri paesi europei.

In secondo luogo, oltre che nella legislazione è ormai radicato anche nella risalente elaborazione dottrina e nella giurisprudenza della Corte costituzionale il convincimento che il processo penale a carico dei minorenni debba ispirarsi al principio della "riduzione del danno", nel senso che occorre attivare tutte le possibili forme di intervento che evitino il rischio di una possibile ed irreversibile compromissione del minore con la società, essendo necessario tener conto, anzitutto, delle sue esigenze educative. Il processo penale minorile deve necessariamente misurarsi, in altri termini, con il carattere specifico dell'autore del reato; deve evitare, quindi, delle risposte nelle quali sia prevalente l'aspetto repressivo e farsi carico, piuttosto, della specifica personalità dell'imputato - una personalità in *formazione* in un'età di *transizione* - in funzione, tendenzialmente, di un reale programma di recupero.

L'esame dei singoli istituti, che sarà svolto nei paragrafi successivi, renderà palese come alcune delle innovazioni proposte dal Governo, concernenti la disciplina di materie assai significative (quali le misure cautelari, la messa alla prova, ecc.), non si iscrivono nel solco degli orientamenti ai quali si è fatto

riferimento in quanto, in omaggio ad esigenze di sicurezza sociale, collocano in secondo piano la specifica condizione del minore e la necessità di un trattamento sanzionatorio ad essa adeguato.

### **2.1.-Imputabilità e misura della pena (art.4).**

Nonostante negli ultimi anni vi siano stati, da parte di alcuni settori delle forze politiche e della pubblica opinione, ripetuti interventi a favore di un abbassamento della soglia di imputabilità (che si intenderebbe portare a dodici anni), il disegno di legge ha lasciato invariato l'attuale disciplina, che peraltro è all'esame della Commissione ministeriale cui è stato affidato il compito di predisporre una generale riforma del codice penale.

Pur dovendosi esprimere, pertanto, apprezzamento per la cautela alla quale si è al riguardo ispirato il Governo, non si può non formulare un rilievo critico sul diverso regime sanzionatorio dell'art. 98 c.p., in virtù del quale, per i minori compresi tra sedici e diciotto anni, la diminuzione di pena è limitata ad un quarto, anziché ad un terzo.

Le argomentazioni in proposito svolte nella Relazione - secondo cui la modifica sarebbe giustificata dalla constatazione che i fenomeni di devianza che suscitano maggiore allarme sociale sono più spesso riconducibili a giovani di età compresa tra i sedici e diciotto anni, più vicini al completamento dei processi di formazione e maturazione fissati al compimento del diciottesimo anno (i c.d. giovani adulti) - rischiano di tradursi, infatti, in una inammissibile compressione dei poteri discrezionali del giudice minorile, incompatibile con il principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio del minore.

### **2.2.- Le misure cautelari (artt.7, 8, 9 e 10).**

La materia della libertà personale, che nel 1988 ha rappresentato uno dei punti qualificanti della riforma del processo penale a carico di imputati minorenni, risulta profondamente modificata dagli articoli da 7 a 10 del disegno di legge, senza che la Relazione illustrativa dia adeguatamente conto delle innovazioni introdotte, attraverso le quali si realizza un irrigidimento del sistema e vengono per più versi a ridursi, ancora una volta, i poteri discrezionali del giudice.

Si assiste, in primo luogo, ad un prolungamento dei termini di efficacia delle prescrizioni imposte all'imputato minorenne ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 448/1988, che sono aumentati da due a quattro mesi, e ad una possibile rinnovazione delle stesse per non più di due volte (e non più per una sola volta, come è attualmente stabilito), laddove sussistano le esigenze probatorie che hanno giustificato l'adozione della misura.

In secondo luogo, nell'ipotesi in cui si verificano gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte al minore, è automaticamente disposta la misura della permanenza in casa (oggi meramente facoltativa), misura in relazione alla quale sono stati espressi da parte della dottrina molti dubbi quanto alla sua efficacia ed utilità, dal punto di vista educativo e risocializzante, attribuendo essa ai familiari del minore l'improprio ruolo di custodi del medesimo.

La medesima linea di maggior rigore nei confronti dell'imputato minorenne si ritrova nella proposta modifica dell'art. 21, comma quinto, del citato d.P.R. Mentre oggi, nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti od in quello di ingiustificato allontanamento dall'abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità, nel disegno di legge si prevede che nelle menzionate ipotesi la sostituzione della misura sia obbligatoria e che, laddove la misura suddetta risulti inadeguata alla gravità del fatto o delle violazioni o ancora alla personalità dell'imputato, sia disposta la misura della custodia cautelare (in carcere) per un tempo non superiore ad un mese, sempre che si proceda per un reato punibile con una pena non inferiore nel massimo a cinque anni.

La curvatura repressiva del provvedimento legislativo in esame si rivela, poi, in tutta la sua evidenza nella norma di modifica dell'art. 23 in tema di custodia cautelare in carcere dell'imputato minorenne.

Sulla scia di un precedente intervento normativo caratterizzato da analoghe preoccupazioni - il diffondersi dell'emergenza criminale e la riscontrata inadeguatezza delle misure diverse dalla custodia in carcere a fronteggiare talune fattispecie delittuose - ed attuato con l'art. 42 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, la norma in esame tende ad ampliare il ventaglio degli illeciti che giustificano il ricorso alla misura detentiva facendo riferimento ad un criterio qualitativo attraverso il quale sono prese in considerazione talune fattispecie criminose, consumate o tentate, che pur si attestano su massimi edittali inferiori a nove anni. In particolare, mentre nella norma oggi vigente il ricorso alla custodia cautelare in carcere è consentito,

al di sotto della soglia fissata in via generale, per alcuni soltanto dei reati previsti dall'art. 380, comma secondo, c.p.p., (rapina, estorsione, ecc.), il disegno di legge compie un secco rinvio a tale disposizione ("*La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti... previsti dall'art. 380, comma secondo*"), estendendola così a tutti reati ivi specificamente indicati per i quali è possibile, ma per gli indagati maggiorenni, l'arresto in flagranza.

Perplessità anche maggiori suscita, inoltre, la scelta di inserire nel catalogo dei reati quello previsto dall'art. 337 c.p., ove risulti aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p., quando sia commesso in occasione o a causa di disordini nell'ambito di manifestazioni pubbliche; nonché i delitti di cui agli artt. 609-bis, ter, quater ed octies c.p., che comprendono in buona sostanza l'intera gamma dei reati di natura sessuale. Sotto il primo aspetto, va invero rilevato che la norma è evidentemente calibrata su alcune recenti manifestazioni di dissenso politico-istituzionale (oltre che su fenomeni di violenza maturati nell'ambito di competizioni sportive), che non appaiono prefigurare quella emergenza criminale in presenza della quale soltanto può farsi ricorso alla più severa misura cautelare. Quanto, poi, al secondo, sembra opportuno osservare che i delitti a sfondo sessuale commessi da minorenni, il cui forte disvalore sociale è fuori discussione, soprattutto quando si concretino in comportamenti di minore gravità (oggi ricompresi comunque nell'art. 609-bis) sono assai spesso espressione non già di personalità irrimediabilmente "traviate", bensì di una spinta conformativa verso modelli negativi "adulti", favorita dalla suggestionabilità propria della minore età. Vero è, infine, che l'applicazione della misura detentiva è facoltativa ed è rimessa, pertanto – come si obietta dai sostenitori di tale disegno di legge – al prudente apprezzamento del giudice: è ampiamente noto, tuttavia, che tra modelli ordinamentali e prassi giudiziarie sussiste un rapporto interattivo, in virtù del quale le seconde finiscono inevitabilmente, in misura più o meno accentuata, per conformarsi ai primi, collocandosi nel solco delle linee-guida da essi tracciate.

Per concludere la rapida rassegna relativa alle norme in tema di libertà personale, va rilevato, infine, che viene reintrodotta dal disegno di legge la norma (dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 359 del 2000, ma unicamente per carenza di delega) che considera il pericolo di fuga quale ulteriore criterio da porre a base dei provvedimenti di adozione di misure cautelari restrittive, limitandone peraltro l'applicazione ai casi in cui si ritenga che per il reato per cui si procede possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione (e modellandola, quindi, sulla previsione di cui all'art. 274 c.p.p., che pone del pari un limite, lievemente inferiore, per il ricorso alla misura cautelare in presenza del pericolo di fuga); che vengono elevati i termini di fase di cui all'art. 303 c.p.p.; e che, in caso di scarcerazione dell'indagato per decorrenza dei termini, l'imposizione delle prescrizioni previste dall'art. 20 del decreto presidenziale del 1988, più volte richiamato, non è più facoltativo, bensì obbligatorio, sempre che persistano naturalmente le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, ecc.).

A prescindere dai rilievi svolti con riferimento alle singole norme del testo governativo, ciò che occorre sottolineare in termini generali è che esso — come si è accennato all'inizio del presente paragrafo — realizza in termini generali un inasprimento della disciplina ed introduce in più punti delle (*vere e proprie*) rigidità normative, che non consentono al giudice di adottare le misure più adeguate alla personalità del minore ed agli altri elementi caratterizzanti, in concreto, il contesto socio-familiare nel quale il reato è maturato. La disciplina proposta, inoltre, nell'introdurre un "giro di vite" nella delicata materia della libertà personale, finisce, in nome di esigenze di sicurezza ritenute prioritarie, per affievolire la specificità dell'attuale modello processuale, sino a trascurare del tutto, talvolta, la particolare condizione dell'indagato. Emblematica, in proposito, è la ricordata norma in virtù della quale il minore può essere tradotto in carcere ove si renda responsabile della violazione degli obblighi di permanenza domiciliare, la quale non considera affatto la gravità del suo impatto con l'ambiente carcerario.

Le linee di fondo della disciplina ora presa in esame si pongono in contrasto, del resto, non solo con gli orientamenti affermatasi nel nostro Paese, ma anche con le indicazioni fornite dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n.(87)20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, che al punto 14, al fine di eliminare progressivamente il ricorso alla detenzione, auspica che sia data preferenza a quelle misure che favoriscono l'inserimento sociale del minore tanto a livello della formazione scolastica e professionale che nella utilizzazione del tempo libero. Lo strappo con i principi internazionali da tempo riconosciuti appare, altresì, evidente ove si confronti il nuovo testo proposto con le già ricordate Regole di Pechino, che al paragrafo 13 invitano gli Stati membri a considerare la detenzione preventiva come misura da utilizzare come ultimo mezzo. Sullo stesso principio si sofferma la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), dove si precisa (art. 37) che la privazione della libertà di un minore deve costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile.

### 2.3. – La messa alla prova.

Anche in relazione all'istituto della sospensione del processo e della messa alla prova il disegno di legge in esame propone una serie di innovazioni di carattere restrittivo, che assumono un contenuto critico rispetto sia all'attuale assetto normativo sia alle prassi applicative, che avrebbero dato luogo ad eccessi.

In primo luogo, si amplia in ogni caso, sino a tre anni, il periodo necessario per la conclusione della prova, laddove nella vigente disciplina tale periodo di sospensione è previsto soltanto per i reati più gravi, al di fuori dei quali la sospensione non può oltrepassare il periodo di un anno. In secondo luogo, si esclude dall'ambito di operatività della misura una serie di ipotesi di reato (omicidio volontario, consumato e tentato; associazione a delinquere *ex art. 416 bis* cod.pen.; delitti contro la libertà sessuale), in relazione ai quali l'istituto della messa alla prova ha conseguito, nella quotidiana esperienza, risultati sicuramente positivi.

In linea con quanto in precedenza asserito, anche a questo proposito il disegno di legge si pone l'obiettivo di realizzare una incisiva compressione dei poteri discrezionali dei giudici minorili, ad essi sottraendo la possibilità di applicare una causa di estinzione in presenza di reati che destano un particolare allarme sociale: si omette, così, di cogliere il significato profondo della misura e, in particolare, il contenuto delle prescrizioni che il magistrato può impartire per ottenere la riparazione delle conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa; e si finisce per far prevalere diffuse - e confuse - istanze securitarie sulle esigenze specifiche del processo minorile. Né si tiene nella dovuta considerazione la circostanza che la messa alla prova può rivelarsi efficace anche rispetto ad un delitto assai grave in quanto esso può costituire, nel *breve* arco di tempo in cui si è svolta l'esistenza del minore, un episodio del tutto isolato e non destinato a ripetersi in quanto collegato ad una particolare fase dell'età evolutiva ed alimentato - insieme - da influenze negative da parte dell'ambiente socio-familiare: ed è, dunque, sulla personalità *di quel minorenne* che dovrebbe misurarsi la possibilità di un progetto ri/educativo, piuttosto che sull'astratta fattispecie del reato, quale ne sia la sua gravità.

Del resto, l'istituto della messa alla prova trova un fondamento costituzionale nel combinato disposto degli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., oltre che nella normativa internazionale di riferimento. L'ipotesi prevista dall'art. 28 si ricollega idealmente, infatti, agli orientamenti deistituzionalizzanti racchiusi nelle c.d. Regole di Pechino, ove si sottolinea l'importanza di percorsi alternativi al procedimento penale attraverso misure extragiudiziarie che implicino l'affidamento del minore a servizi della comunità e che incoraggino il ricorso, in tutti i modi possibili, a soluzioni diverse dal collocamento in una istituzione, osservando il principio di rispondere ai bisogni specifici dei giovani. La norma attualmente in vigore ha superato, inoltre, le iniziali perplessità, anche di ordine costituzionale, attraverso l'affermazione secondo la quale la gravità del reato non è preclusiva dell'applicazione dell'istituto (Corte cost., sentenza n. 412 del 1990).

E' da ritenere, in conclusione, che la valutazione della entità del fatto per cui si procede, al fine di verificare la concreta idoneità dell'istituto della sospensione con messa alla prova al conseguimento del proprio scopo di rieducazione del minore autore di gravi reati, debba essere lasciata al prudente apprezzamento del giudice minorile, evitando preclusioni oggettive che potrebbero determinare una reazione dell'ordinamento di tipo meramente custodialistico, in contrasto con i principi fondamentali del sistema processuale minorile.

### 2.4.- L'esecuzione della pena (artt.15 e 16).

Il progetto di modifica contenuto nel disegno di legge in esame si propone di correggere le eccessive rigidità di un sistema che, secondo l'attuale formulazione dell'art. 24 del D.L.vo n. 272 del 1989, consente al minorenne in fase di custodia cautelare ovvero in fase di detenzione per esecuzione della pena di proseguire nel trattamento affidato al personale dei servizi minorili negli istituti a ciò destinati fino al compimento del ventunesimo anno di età. Tale sistema viene sottoposto a critica nella Relazione illustrativa per gli effetti negativi che produrrebbe sulla sicurezza degli istituti penali minorili all'interno dei quali la presenza di detenuti ultradiciottenni inciderebbe in maniera non positiva sul piano del trattamento, per i modelli imitativi che propone ai minori stessi. Si prevede, pertanto, di limitare l'operatività della norma vigente sotto un duplice profilo, escludendone, da un lato, l'applicazione a chi abbia riportato successive condanne per reati di non lieve entità compiuti da maggiorenne e che si sia posto, quindi, in una situazione di incompatibilità con lo speciale trattamento previsto per i minorenni; attribuendo, in secondo luogo, al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la protrazione della esecuzione della pena, per chi abbia compiuto gli

anni diciotto, in un istituto per adulti, salvo che sussistano particolari ragioni che suggeriscano la permanenza in istituto per minorenni.

La prospettiva accolta dal sistema penale minorile risulta, dunque, completamente capovolta. Le ragioni che avevano indotto il legislatore a prevedere che l'esecuzione si svolgesse con le modalità proprie dei minori anche per chi, commesso il reato da minorenni, non avesse comunque superato i ventuno anni - individuate nella esigenza di garantire, a tutti i soggetti minori al momento della commissione del fatto, attività di sostegno e di controllo tali da favorire una effettiva risocializzazione e di evitare che la restrizione in una struttura per adulti dipendesse dal protrarsi dei tempi processuali ovvero da altre ragioni indipendenti dalla volontà del minore - appaiono del tutto pretermesse nella Relazione illustrativa, che si limita a richiamare l'obiettivo della "*sicurezza degli istituti penali minorili*".

La previsione del disegno di legge può rivelarsi estremamente dannosa soprattutto per i soggetti che hanno iniziato ad espiare la pena detentiva durante la minore età in quanto essi si troveranno, di regola, ad essere inseriti nel circuito penale per gli adulti non appena diciottenni, perdendo la possibilità di continuare ad essere seguiti dalle *équipe* specializzate degli istituti minorili, con il rischio di rendere vano tutto il programma trattamentale in corso. Né può sottovalutarsi l'entità dell'impatto derivante dalla frequentazione del minore con la popolazione carceraria adulta e con le regole - e le prassi - ben più rigide che governano quegli istituti penitenziari, impatto che potrebbe avere conseguenze perfino traumatizzanti su una personalità *in fieri* e potrebbe riguardare altresì soggetti che, raggiunti da una misura cautelare, siano successivamente prosciolti dai reati contestati.

La soluzione proposta sembra, inoltre, non tenere in adeguata considerazione la raccomandazione contenuta sul punto nelle Regole di Pechino (art. 26,3), secondo la quale i minori collocati in una istituzione devono essere separati dagli adulti e detenuti in uno stabilimento distinto o in un settore distinto di uno stabilimento che ospiti anche adulti. Lo stesso principio è stato ribadito dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata con legge n. 176 del 1991), che ammette possibili deroghe al criterio che impone la separazione del minore privato della libertà personale dai detenuti adulti solo ove ciò sia ritenuto preferibile nell'interesse preminente del minore.

*La questione si pone, invece, in termini diversi in presenza di soggetti che da maggiorenni abbiano commesso dei reati e che debbano, tuttavia, scontare ancora eventuali residui di pena per reati commessi da minorenni. Come è stato segnalato dagli stessi giudici minorili, in questi casi il reinserimento in un istituto minorile del soggetto infraventunenne, tanto più se sia già entrato nel circuito detentivo ordinario, va vista con disfavore, per cui opportunamente il disegno di legge stabilisce che, ove questi abbia riportato condanne di non lieve entità, gli è precluso lo speciale trattamento previsto per i minorenni.*

Anche in ordine alla liberazione condizionale, disciplinata dall'art.16, gli interventi predisposti dal disegno di legge sono dettati — secondo quanto si afferma nella Relazione - dall'esigenza di "*conferire maggiore rigosità ai presupposti di operatività dell'istituto*" e si estrinsecano essenzialmente nella previsione di un previo accertamento da parte del tribunale in ordine all'esito positivo del percorso riabilitativo svolto nei confronti del minore, accertamento da compiersi, peraltro, "*sulla base di appositi progetti dei servizi minorili, da verificare anche attraverso consulenza tecnico specialistica*".

Ma al riguardo sembra doversi rilevare come il disegno di legge, per un verso, riveli una palese sfiducia nei confronti della magistratura minorile (di sorveglianza, nella fattispecie), alla quale si imputano "*applicazioni indiscriminate*" dell'istituto, senza peraltro fornire in proposito elementi idonei a giustificare una asserzione del genere; e, per altro verso, proceda ad una inesatta ricostruzione dei presupposti applicativi della liberazione condizionale, laddove sostiene che la sua concessione possa prescindere dall'espletamento di un percorso riabilitativo effettivo e concreto.

In ordine a questo ultimo profilo, va invero ricordato che la liberazione condizionale minorile, disciplinata dall'art. 21 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, è istituto che vive nell'ordinamento in virtù del riferimento all'analogo istituto previsto dall'art. 176 del codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398), il quale richiede per l'applicabilità del beneficio che il condannato a pena detentiva, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un "*comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento*". Formula che nella giurisprudenza successiva, anche costituzionale, è stata sempre intesa come il risultato di un trattamento rieducativo finalizzato al reinserimento sociale del condannato stesso. La previsione di un accertamento da parte del giudice minorile, volto a verificare che il giovane condannato abbia positivamente svolto un idoneo percorso riabilitativo sulla base di appositi progetti dei servizi minorili (secondo la formulazione proposta dal disegno di legge), appare, dunque, superflua perché già contenuta nella norma generale sulla liberazione condizionale, i cui presupposti risultano, invero, pacifici e mai messi in discussione.

Né appare condivisibile che l'unico strumento a disposizione del giudice per accertare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'istituto sia individuabile nella "*consulenza tecnica specialistica*". La previsione sembra, invero, restringere irragionevolmente gli spazi di operatività delle competenze specialistiche di cui si avvale a livello ordinamentale il Tribunale per i minorenni attraverso la componente non togata che annovera al suo interno le più adeguate professionalità (dalla psichiatria all'antropologia criminale, dalla psicologia alla pedagogia), per cui non si comprende, se non ipotizzando l'esistenza di un vero e proprio pregiudizio nei confronti della magistratura (anche) onoraria, perché mai accertamenti compiuti "all'esterno" del circuito giudiziario sarebbero più affidabili di quelli svolti da chi abbia una conoscenza diretta e risalente nel tempo del percorso evolutivo del minore.

## **2.5. - Le disposizioni a tutela del minore (artt. 5, 6, 12, 13 e 14).**

Gli artt. 5 e 6 del disegno di legge governativo sono preordinati a garantire in termini più incisivi la posizione del minore nel procedimento penale, sì che essi vanno positivamente valutati.

La prima di tali disposizioni, infatti, rafforza la funzione di sostegno dell'esercente la potestà dei genitori (al quale, a norma dell'art. 7, d.P.R. 448/88, devono essere notificati, a pena di nullità, l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza), stabilendo, con un comma aggiuntivo, che questi deve essere presente, in quanto possibile, in ogni caso in cui il minore dichiari od elegga domicilio per il procedimento penale.

A sua volta l'art. 6, nel mantenere fermo il richiamo, compiuto dal testo vigente, agli artt. 90 e 391 c.p.p. (che disciplinano la richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, nonché l'udienza di convalida), prevede che in caso di urgenza il giudice per le indagini preliminari possa adottare dei provvedimenti temporanei ed immediatamente esecutivi a protezione del minorenne, attribuendo cioè a tale organo giudiziario i poteri oggi affidati soltanto al giudice dell'udienza preliminare.

Ad una estensione delle garanzie del minore sembrano ispirati anche gli artt. 12 e 13 del disegno di legge in esame - preordinati a modificare, rispettivamente, l'art. 32, comma 2, d.P.R. 448/88, e l'art. 129 c.p.p. - il cui contenuto suscita, tuttavia, non poche perplessità soprattutto sul piano sistematico.

Quanto all'art. 32, comma secondo (in virtù del quale il giudice dell'udienza preliminare, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quanto ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la possibilità, in tal caso, di diminuire la pena fino alla metà rispetto al minimo edittale), va in primo luogo ricordato che la diminuzione della pena trova una sua giustificazione - secondo quanto si legge nella Relazione al c.p.p. del 1988 - nell'esigenza di non imporre al minore un trattamento deteriore nei confronti dell'adulto che può usufruire di una riduzione mediante il procedimento per decreto, non previsto - come è noto - per il minore. In secondo luogo, va sottolineato che, a norma dell'art. 32, comma 3, l'imputato ed il suo difensore possono proporre opposizione avverso tale sentenza nel termine di cinque giorni, con il risultato che il procedimento sarà trattato in tal caso dal Tribunale per i minorenni, che procederà anzitutto alla revoca della sentenza di condanna. In terzo luogo, è opportuno tener presente che la ragione per cui il rito speciale del c.d. patteggiamento non è ammesso nel procedimento minorile andrebbe individuato nella circostanza che esso presuppone, perché si pervenga ad un accordo con il pubblico ministero, una capacità di valutazione e di decisione (in relazione, tra l'altro, alla qualificazione giuridica del fatto ed all'entità della pena) che richiede una maturità ed una consapevolezza di cui il minore non sarebbe dotato.

Tanto premesso, si osserva anzitutto che attraverso la modifica che si intende introdurre la concessione del beneficio in questione, consistente - come detto - nella diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale, sarebbe subordinata al previo accordo del pubblico ministero con l'imputato o con il suo difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che sul minore graverebbe una *responsabilità* di non minor peso rispetto a quella che gli si è intesa sottrarre mediante l'omessa previsione del rito speciale di cui agli artt. 444 segg. c.p.p. Inoltre, una volta che il minore abbia prestato formalmente il suo consenso alla pronuncia della sentenza di condanna, appare in realtà incongrua la persistenza, in capo a questi, del potere di proporre opposizione dinanzi al tribunale, potere che nel testo vigente trova una razionale giustificazione nella circostanza che la sentenza viene emessa dal giudice "a prescindere" dal consenso del minore in ordine a quella specifica statuizione (ancorché, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 32, comma 1, dall'art. 22 l. 1° marzo 2001, n. 63, la definizione del processo nell'udienza preliminare è ora subordinata al consenso prestato dall'imputato, in analogia a quanto previsto, per gli imputati maggiorenni, relativamente al giudizio abbreviato).

In ordine, poi, alla modifica predisposta dall'art. 13 - in virtù della quale, secondo quanto si legge nella Relazione al disegno di legge, si intenderebbe estendere l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 27 d.P.R. 448/88 ad ogni stato e grado del procedimento, così da assicurare un trattamento omogeneo a situazioni processuali equivalenti - va rilevato che nella disposizione ora richiamata è in effetti stabilito che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto può essere pronunciata nel corso delle indagini preliminari (comma 1) ovvero nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo ed in quello immediato (comma 2).

Sennonché, se siffatta pronunzia può essere adottata anche nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, vale a dire da parte del giudice del dibattimento, non sussiste alcuna ragione, né di ordine sistematico né attinente alla *ratio* dell'istituto in oggetto, per escludere che essa possa essere emessa nel corso del rito ordinario, nonché nel giudizio di appello (stante il richiamo operato dall'art. 35, d.P.R. 448/88, alle "*disposizioni riguardanti il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni*"), con la conseguenza che la norma di cui all'art.13 appare a ben vedere superflua.

Ad ogni modo, ove si volesse sancire in termini espliciti che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto può essere adottata in ogni stato e grado del procedimento, la relativa disposizione dovrebbe essere inserita nel d.P.R. 448/88, che ne costituirebbe la naturale *sedes materiae*, e non già nell'art. 129, vale a dire nel codice di procedura penale "ordinario", i cui destinatari sono esclusivamente i soggetti maggiorenni.

Infine, può essere considerato con favore l'art. 14 del disegno di legge in esame nella parte in cui, nell'intento di realizzare, nel corso delle indagini preliminari "*un contatto diretto con l'interessato in funzione di stabilire un rapporto con il suo ambiente di provenienza*" e di coinvolgere, quindi, "*l'esercente la potestà genitoriale, che in questo modo viene anche sensibilizzato e responsabilizzato*" (così la Relazione di accompagnamento), stabilisce che prima della scadenza del termine previsto dall'art. 405, comma 2 c.p.p., il pubblico ministero, ove non debba formulare richiesta di proscioglimento *ex art. 27* o richiesta di archiviazione, procede in ogni caso all'interrogatorio dell' indagato.

Non è da ritenere, viceversa, immune da critiche il secondo comma dell'art. 9 *bis*, in virtù del quale diverrebbero inapplicabili nei confronti del minore i commi 1 e 3 dell'art. 415 *bis* c.p.p., i quali stabiliscono che prima del termine per la conclusione delle indagini preliminari, e nel caso in cui non intenda formulare richiesta di archiviazione, il p.m. ne informa l'indagato ed il suo difensore, i quali hanno facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti ecc.

Come si è osservato in dottrina, l'inapplicabilità di tali disposizioni, oltre a determinare una caduta delle garanzie per l'imputato minorenni, ed a sollevare così anche dei dubbi sul piano della loro legittimità costituzionale, impedirebbe di attribuire senso compiuto a quelle applicabili, che dai commi esclusi logicamente e giuridicamente dipendono.»